

Prot. 1305

Roma, 7 settembre 2010

Al dr. Giuseppe Cosentino  
Capo Dipartimento Istruzione  
MIUR

ROMA

Oggetto: contrattazione di istituto – Assegnazione del personale a plessi e sedi staccate

Risulta alla scrivente Segreteria Nazionale che sono state sollevati rilievi in merito alla recente stipula del contratto nazionale integrativo sulle utilizzazioni, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione del personale nell'ambito del circolo e dell'istituto. Ciò in quanto, secondo alcuni, sulla base della norma contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo 150/2009, che ha modificato in particolare il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 165/2001, tali determinazioni non dovrebbero essere più regolate dal contratto di istituto (come afferma l'articolo 4 del CCNI) ma appartenerebbero alla esclusiva competenza del dirigente scolastico che sarebbe tenuto soltanto ad informare le Organizzazioni sindacali in merito alle decisioni adottate laddove ciò sia previsto dal CCNL.

Premesso che il CCNI del 15 luglio è stato stipulato in piena vigenza del nuovo articolo 5 del decreto 165 senza che l'Amministrazione sollevasse alcun dubbio sulla legittimità dei contenuti dell'articolo 4, l'orientamento sopra richiamato appare pretestuoso.

Innanzitutto risulta forzata l'equazione SCUOLA = UFFICIO che si evincerebbe dai rilievi sottoposti al MIUR.

Un *ufficio* è, in senso proprio, uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente, costituito da una o più persone e dotato di beni strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla divisione del lavoro all'interno dell'ente.

Orbene, la scuola non costituisce sicuramente un "ufficio" nel senso sopra indicato bensì (v. l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001) una "amministrazione pubblica" (e quindi un "ente"), la quale svolge un'unica funzione ed è organizzata non attraverso determinazioni dirigenziali ma da parte di disposizioni generali di natura ordinamentale (che ne definiscono la struttura e le attribuzioni) nonché anche – dal punto di vista logistico e strutturale – attraverso provvedimenti di altre amministrazioni (le Regioni, le province e i comuni).

Inoltre, l'assegnazione del personale per lo svolgimento dei relativi compiti è determinata da provvedimenti adottati da organi ai quali sono attribuite specifiche funzioni: il *Piano dell'offerta formativa*, da parte del Consiglio di circolo/istituto e il *piano annuale*, da parte del collegio dei docenti. Inoltre una norma di legge (articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 297/1994) affida alla

SEGRETERIA GENERALE

competenza del consiglio di circolo/istituto la determinazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti.

E' opportuno richiamare, a proposito delle competenze in materia di personale, anche la recente circolare 11/2010 del Dipartimento delle funzione pubblica la quale, escludendo i dirigenti scolastici dall'ambito oggettivo di applicazione della norma di incompatibilità contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto 165 (introdotto dal decreto 150/2009), motiva tale esclusione con la considerazione che essi sono preposti a strutture alle quali fanno capo tutte le competenze generali di gestione tra le quali quella relativa al personale non ha comunque natura esclusiva o prevalente.

Da quanto descritto appare quindi discutibile un'interpretazione del novellato comma 2 dell'articolo 5 del decreto 165 nel senso di attribuire monocraticamente al dirigente scolastico qualsiasi attribuzione in materia di gestione del personale, escludendo la concorrenza di altri organi e soggetti alla formazione delle relative determinazioni: ancora una volta si deve ricordare che le disposizioni che regolamentano le vicende della scuola costituiscono norma speciale che deve essere modificata espressamente dalle norme successive. Non è quindi assolutamente corretto ritenere astrattamente applicabile nell'ambito scolastico qualsiasi norma che modifichi competenze e procedure di carattere generale.

Riteniamo, quindi, di poter affermare che le procedure e i criteri per l'assegnazione del personale alle classi e ai plessi e sezioni staccate devono continuare a passare al vaglio della contrattazione di istituto, non riguardando ovviamente *l'organizzazione degli uffici* ed in quanto, stante la specifica struttura logistica delle istituzioni scolastiche, che possono avere – in particolare nella scuola primaria – sedi di lavoro situate a grande distanza dalla sede principale, l'operazione di assegnazione è spesso assimilabile ad una procedura di mobilità piuttosto che ad una mera modalità di *assegnazione dell'ufficio*. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'esigenza di determinazione dei criteri di cui trattiamo è correlata proprio alla struttura delle istituzioni scolastiche, in particolar modo della scuola primaria, che sono costituite da una pluralità di sedi di lavoro, spesso dislocate addirittura in comuni diversi da quello ove si trova la sede della dirigenza: ferma restando la competenza esclusiva del dirigente scolastico nell'assegnazione dei docenti alle classi – adempimento che comunque il decreto 297/1994 assoggetta a criteri definiti dagli organi collegiali di istituto, derogabili solo motivatamente – non si può negare che l'attribuzione della sede di servizio debba trovare, in virtù delle considerazioni esposte, una sua regolamentazione, almeno per quanto riguarda i criteri generali, in un atto di natura pattizia.

Per quanto sopra, anche al fine di evitare l'insorgere di ulteriori elementi di tensione in avvio dell'anno scolastico, si chiede di fornire ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome indicazioni che assicurino il rispetto dell'articolo 4 del CCNI del 15 luglio 2010.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

